



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (COPIA)

N.101 del Reg. Data 19-10-2018	Oggetto: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO -TRATTA FRAZIONE CASELLE ASCOLI PICENO -PROROGA CONTRATTO SERVIZIO CON START PLUS SCARL . ATTO DI INDIRIZZO
-----------------------------------	--

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 18:40, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocato con appositi inviti, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	VICE SINDACO	P
FLAMINI CLAUDIO	ASSESSORE ESTERNO	P

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 24/10/2007 (esecutiva ai sensi di legge) avente ad oggetto: “ *ART. 20-BIS COMMA 1 lett. B DELLA LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 24/12/1988 E ss.mm.ii.. AFFIDAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TRATTA CASELLE ASCOLI PICENO) ALLA SOCIETA' START PLUS. INDIRIZZI.*”

VISTO CHE, in data 29 Gennaio 2008 Rep. 227 è stato stipulata una scrittura privata con autentica di firme per affidamento del contratto di servizio per la gestione dei servizi trasporto pubblico locale urbano nel comune di Maltignano, con la ditta START PLUS S.C. A R.L.;

VISTO CHE il contratto suddetto aveva durata di anni sei a far data dal 16/07/2007 fino al 15/07/2013;

DATO ATTO che la Regione Marche, con legge n. 6 del 22/04/2013, ha disposto che i contratti di servizio in scadenza vengano prorogati fino alla stipulazione dei nuovi contratti successivamente alla effettuazione delle gare per l'assegnazione dei servizi;

CONSIDERATO che il comma 2 dell'art. 6 del contratto stipulato in data 28 gennaio 2008 rep. 227 con la Start Plus S.C.A.R.L. stabilisce che alla scadenza dell'affidamento la Società affidataria è tenuta a garantire la persecuzione del servizio fino al subentro del nuovo affidatario per un periodo massimo di 12 mesi, alle condizioni disciplinate nel contratto di servizio vigente;

DATO ATTO che la Regione Marche, con l'art. 7 della legge n. 6 del 22/04/2013, come modificato dall'art. 35 della Legge n. 44 del 29/11/2013 ha disposto la proroga dei contratti di servizio in scadenza, fino alla stipulazione dei nuovi contratti successivamente alla effettuazione delle gare per l'assegnazione dei servizi;

CONSIDERATO che al 1 aprile 2016, a seguito di modifiche nel contesto normativo nazionale, le Provincie non sono più titolari dei compiti di cui al citato art. 6 L.R. 6/2013 e tutte le funzioni relative al TPL sono tornate nella sfera di competenza della Regione per effetto della L.R. 13/2005 e dei conseguenti provvedimenti di attuazione;

DATA ATTO CHE la norma transitoria contenuta nell'art. 7 della L.R. 6/2013, nella sua ultima versione di proroga degli attuali affidamenti a tutto il 2017, è stata oggetto di rilievi di legittimità costituzionale da parte del Governo, tanto che la Regione Marche con L.R. 1 agosto 2016, n. 18 ha abrogato tale norma, nonché la citata L.R. 26/2015;

VISTO CHE con parere prot. N. 0046038 del 05/07/2016 *espressamente richiesto dalla regione marche, l'autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha osservato che è opportuno che la regione si adoperi tempestivamente per avviare e concludere il prima possibile la procedura di selezione competitiva per l'affidamento dei servizi di TPL”, e che “”tutto ciò considerato, appare ragionevole ricorrere ad una proroga dei contratti per gestire la sola fase transitoria in modo da garantire il servizio fino alla conclusione della gara””*

RICHIAMATA la DGR n. 599/2016 e la deliberazione del 04/08/2016 ad oggetto” modifica del punto 1 della DGR 599 del 13.06.2016 per la copertura finanziaria dei contratti di TPL automobilistico Extraurbano sino al 28/02/2017”” con la quale La Giunta Regionale ha disposto di modificare la durata degli affidamenti provvisori dalla data del 31/08/2016 alla data di aggiudicazione definitiva gara espletata;

DATO ATTO che la continuità di esercizio del servizio TPL rappresenta un'esigenza fondamentale per assicurare la mobilità sociale della comunità locale e per garantire livelli qualitativi di natura sociale e ambientale;

CONSIDERATO che l'interruzione di pubblico servizio è sanzionato penalmente e che al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale urbano si rende necessario prorogare

DELIBERA DI GIUNTA n.101 del 19-10-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

per l'anno 2018 e comunque fino alle nuove aggiudicazioni/subentri ed esito delle risultanze della gara di appalto gestita dalla Regione Marche l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale urbano alla start plus S.C.A.R.L. al corrispettivo di €.36.000,00;

Dato atto che la spesa complessiva di €. 36.000,00 trova copertura al cap. 2078.0 del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018;

ATTESA la necessita di autorizzare il responsabile del servizio trasporti a assumere gli atti conseguenti alla presente deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta in oggetto, espressi rispettivamente dai Responsabili dei Servizi tecnico e Finanziario nei sensi dell' art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi

DELIBERA

Di approvare la premessa narrativa dichiarandone parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;

Di esprimere parere favorevole alla proroga, in attesa ulteriori disposizioni regionali in materia, per l'anno 2018 e comunque fino alle nuove aggiudicazioni /subentri ad esito delle risultanze della gara di appalto gestita dalla Regione Marche, il contratto del servizio di trasporto locale urbano riferito alla tratta Frazione Caselle-Ascoli Piceno con la ditta Start Plus S.C.A.R.L. ;

Di dare atto che la spesa complessiva di €. 36.000,00 trova capienza al cap. 2078.0 del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018;

Di autorizzare il responsabile del servizio trasporti ad assumere gli atti conseguenti alla presente delineato;

Di dichiarare il presente atto, stante l' urgenza di provvedere entro l' anno, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 22-02-2019 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 170 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 1557 del 22-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19-10-2018 in quanto:

☐ sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 22-02-2019 al 09-03-2019 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, lì 11-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. CAROPRESO LUIGI

	La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo. MALTIGNANO, li 22-02-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso
--	---